

Ministero della Difesa

Gabinetto del Ministro

Via XX Settembre, 8 00187 ROMA
 PEI: udc@gabmin.difesa.it PEC: udc@postacert.difesa.it

All./Ann.: ///
 Uf./Class.: APM / 11.7.291 / 22_AP

Oggetto: Legge 28 aprile 2022, n. 46, recante “*Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*”. Disposizioni applicative relative alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM).

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

e, per conoscenza:

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
 AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA
 AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA
 AL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
 AL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
 AL DIRETTORE DELL’UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI
 AL DIRETTORE DELL’UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE
 AL COMMISSARIO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA

Seguito:

- a) M_D GUDC REG2018 0036019 in data 21 settembre 2018;
- b) M_D GUDC REG2018 0041158 in data 23 ottobre 2018;
- c) M_D GUDC REG2018 0051402 in data 22 dicembre 2018;
- d) M_D GUDC REG2019 0020023 in data 30 aprile 2019;
- e) M_D GUDC REG2019 0039591 in data 22 agosto 2019;
- f) M_D A3DFB29 REG2022 0022780 in data 2 maggio 2022;
- g) M_D A3DFB29 REG2022 0025654 in data 16 maggio 2022 (dell’Ufficio Legislativo).

Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 in data 12 maggio 2022 è stata pubblicata la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante “*Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*”, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 27 maggio 2022.

Nelle more dell’adozione del previsto “regolamento di attuazione” come segnalato con il citato seguito g), si forniscono, di seguito, alcune preliminari indicazioni di carattere applicativo al fine di agevolare il corretto avvio del nuovo sistema di tutela collettiva sindacale del personale militare.

Al riguardo, si evidenziano i seguenti aspetti di interesse:

- l’istruttoria per l’iscrizione all’albo, propedeutica all’esercizio dell’attività sindacale (art.3), dovrà essere svolta per le APCS M:
 - di nuova costituzione, previo deposito dello statuto del sodalizio da effettuare entro 5 giorni dalla sua costituzione presso la Forza Armata di riferimento ovvero l’Arma dei Carabinieri e,

se interforze, presso lo Stato Maggiore della Difesa. Le istanze dovranno pervenire entro quarantacinque giorni successivi alla loro presentazione a questo Ufficio di Gabinetto, corredate anche dell'atto costitutivo e dei pareri (non vincolanti) dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata/Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Per l'area tecnico amministrativa, le istanze dovranno pervenire corredate dei pareri della scala gerarchica e del Segretario Generale della Difesa/DNA. Per le associazioni interforze, dovrà essere acquisito anche il parere del Comandante Generale della Guardia di Finanza ove il sodalizio contempli anche la partecipazione del personale di tale Corpo;

- che hanno già conseguito l'assenso ministeriale di cui all'art. 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tali associazioni devono adeguarsi alle prescrizioni e ai contenuti della legge entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, previa adozione di eventuali modifiche statutarie, ove necessarie. Le stesse Associazioni, entro il citato termine, potranno presentare apposita richiesta di iscrizione all'albo, depositando altresì lo statuto ove innovato presso lo Stato Maggiore della Forza armata di riferimento ovvero Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e, se interforze, presso lo Stato Maggiore della Difesa, rappresentando l'avvenuto adeguamento a tutte le disposizioni contenute nella legge. Qualora non venga presentata tale richiesta, decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le citate articolazioni di Forza Armata e lo Stato Maggiore della Difesa effettueranno i controlli previsti su quanto già in possesso;
- ambito di applicazione (artt.1, 4 e 8) :
 - è prevista l'iscrizione alle APCSM del personale in "*ausiliaria*" (art.8, comma 1) con esclusione quindi del personale della categoria della "*riserva*" e del "*congedo assoluto*" (art.1, comma 2). Del personale in ausiliaria, tuttavia, non si terrà conto ai fini del calcolo della consistenza associativa rilevante ai fini della "*rappresentatività*" a livello nazionale delle APCSM (art. 13) in quanto non rientrante nella forza effettiva dell'organizzazione di provenienza;
 - le limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali nei confronti degli "*allievi*" (art.6, comma 1) devono intendersi riferite al personale che frequenta un corso formativo di base presso le Scuole, le Accademie militari o altri Enti addestrativi senza rivestire alcuno dei gradi previsti dall'ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza;
 - l'articolo 4, comma 1, lettera *d*), pone in maniera espressa il divieto per le APCSM di "*assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare*" intendendosi per "*categorie di personale*" quelle previste a legislazione vigente dall'ordinamento militare, in particolare dall'articolo 627 del Codice dell'ordinamento militare¹. Ulteriore profilo normativo con carattere limitativo è rintracciabile nelle restrizioni di cui al medesimo articolo 4, comma 1 lettera *e*), laddove si prevede in via espressa che alle APCSM "*è fatto divieto di assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza*". Dal combinato disposto delle disposizioni limitative appena più sopra richiamate, volte a garantire esigenze di massima coesione interna delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, si ricava, a legislazione vigente, l'illegittimità di APCSM rappresentative di una sola:

¹ Art. 627 *Categorie di militari e carriere* 1. Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate: a) ufficiali; b) sottufficiali; c) graduati; d) militari di truppa.

- (a) categoria di personale (Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Truppa);
- (b) specialità, Corpo o aggregati simili rintracciabili nell'ordinamento che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
- modalità di finanziamento (art.7) :
- la nozione di "stipendio" da assumere quale base di calcolo della trattenuta sindacale rilevante ai fini della "rappresentatività" delle APCSM deve intendersi riferita agli emolumenti fissi e continuativi netti, in analogia a quanto praticato da altre Amministrazioni del Comparto;
- si rammenta che il divieto (previsto dalla legge) per le APCSM di "*federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni*" con associazioni sindacali diverse da quelle tra militari è applicabile anche per le attività di consulenza fiscale/previdenziale/assistenziale rese nei confronti degli iscritti;
- diritto di assemblea (art.10), ovvero la possibilità per il personale militare di tenere riunioni:
- fuori dal servizio:
 - (a) "*anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'Amministrazione che ne concorda le modalità d'uso*";
 - (b) "*in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme*", secondo tempi e modalità a discrezione dell'associazione di riferimento;
 - durante il servizio, nel limite di 10 ore annue individuali da utilizzare "*secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio*", con modalità di tempo e di luogo da concordare con i Comandanti "*al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio*";
 - le convocazioni dei militari afferenti allo svolgimento delle assemblee in parola avverranno a cura delle APCSM richiedenti secondo quanto previsto dalla legge. Coloro che in orario di servizio vorranno partecipare ad esse dovranno comunicarlo alla propria linea gerarchica con cinque giorni di anticipo;
 - il permesso per la partecipazione alle suddette riunioni dovrà essere concesso salvaguardando sempre la prioritaria esigenza dello svolgimento dei servizi istituzionali e limitatamente alla durata delle stesse. Tale assenza è equiparata al servizio, analogamente a quanto praticato in altre Amministrazioni. Per il tempo necessario allo spostamento per raggiungere il luogo di assemblea dovranno essere utilizzati gli istituti ordinari che consentono l'assenza dal servizio;
- contingente dei distacchi e permessi sindacali (art.9):
nelle more della determinazione e della ripartizione del citato contingente, i dirigenti sindacali potranno partecipare alle assemblee avvalendosi delle 10 ore di permesso previste dalla norma o fuori dal servizio. In tale quadro, comunque, i responsabili ad ogni livello dovranno agevolare il più possibile la legittima assenza dal servizio da parte del summenzionato personale.

Si rammenta, infine, che per il momento le associazioni in parola, nelle materie di competenza, potranno essere ascoltate a livello di Stato Maggiore di Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri/Segretariato Generale della Difesa.

I destinatari della presente circolare assicureranno la massima diffusione dei contenuti della stessa al personale ed alle APCSM di riferimento, anche mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Le direttive a cui si fa seguito (*dalla lett.a alla lett.e*) sono abrogate.

IL CAPO DI GABINETTO
Gen. S.A. Antonio CONSERVA

